

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-736 del 15/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto                     | REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - ETTORE ANTONIOLI SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. RINNOVO, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOCALITÀ PONTE TIDONE, AD USO IRRIGUO - PROC. PC06A0015 - SINADOC 3553/2023. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-735 del 14/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27 E 36 - ETTORE ANTONIOLI SOCIETÀ AGRICOLA  
SEMPLICE. RINNOVO, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, DELLA  
CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA IN COMUNE DI SARMATO (PC), LOCALITÀ PONTE  
TIDONE, AD USO IRRIGUO - PROC. PC06A0015 - SINADOC 3553/2023.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute

nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con atto n. 4219 del 13/09/2019 questo Servizio disponeva il rinnovo della concessione, in precedenza rilasciata, con procedura semplificata, con atto del competente Servizio regionale n. 2546 del 06/03/2015 (proc. PC06A0015) alla ditta Ettore Antonioli Società Agricola Semplice – C.F. 00417460193 e P.IVA 00822300331 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con scadenza il 31/12/2022, mediante n° 1 pozzo, avente le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Ponte Tidone, su terreno di proprietà del legale rappresentante della ditta richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al foglio n° 17, mappale n° 66; coordinate UTM-RER: X: 541.432 Y: 989.682;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2,00;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.916;
- il legale rappresentante della summenzionata ditta Ettore Antonioli Società Agricola Semplice, con istanza del 30/12/2022 (pervenuta il 02/01/2023 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 49), ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della concessione di cui trattasi;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di

cui all'art. 36 e ss., R.R. 41/2001, in quanto il volume annuo di prelievo richiesto è inferiore a mc 3.000 e poiché il pozzo presenta una profondità pari a m 30;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO, DI CONSEGUENZA**, di impartire la seguente ulteriore prescrizione:

- in caso di accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo d'acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2027;
- ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 51,65 il 18/04/2007 e € 198,35 il 09/09/2019);

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono sopravvenute né ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione, con procedura semplificata, codice pratica PC06A0015;

#### **D E T E R M I N A**

*sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:*

1. **di assentire** alla ditta Ettore Antonioli Società Agricola Semplice – C.F. 00417460193 e P.I.V.A. 00822300331, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con procedura semplificata, della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC06A0015, ai sensi degli artt. 27 e 36 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 30;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Sarmato (PC), Località Ponte Tidone, su terreno di proprietà della titolare della ditta richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al foglio n° 17, mappale n° 66; coordinate UTM-RER: X: 541.432 Y: 989.682;
  - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 2,00;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.916;

- corpo idrico interessato: cod. 0300ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE TIDONE-LURETTA –  
confinato superiore (limite acquifero A2 mt 81,45 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2027**;
  3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/02/2023;
  4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2027 è stato pagato;
  5. **di dare, inoltre, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
  6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  8. **di rendere noto** che:
    - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
  9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10.*di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
dott.a Anna Callegari**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta Ettore Antonioli Società Agricola Semplice – C.F. 00417460193 e P.I.V.A. 00822300331 (codice pratica PC06A0015.).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 30, con colonna filtrante in ferro catramato del diametro di mm 323, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 1,50.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Sarmato (PC), Località Ponte Tidone, su terreno di proprietà del legale rappresentante della ditta richiedente e di altro soggetto - a ciò consenziente, come da formale assenso (documento agli atti), censito al foglio n° 17, mappale n. 66; coordinate UTM-RER: X: 541.432 Y: 989.682.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a N.C.T. del Comune di Sarmato (PC), foglio n. 17, mappale n. 66 - della superficie complessiva di circa 01.08.00 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 2.916.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0300ER-DQ2-CCS nome: CONOIDE TIDONE-LURETTA – confinato superiore (limite acquifero A2 mt 81,45 da p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2023** ammonta a **euro 14,14**.



4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa. Oppure, in alternativa, versare, in un'unica soluzione anticipata, i canoni di tutti gli anni di valenza della presente concessione fatto salvo il versamento di eventuali somme a congruaglio da effettuarsi in occasione del rinnovo della concessione.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza).

**10. Ulteriore prescrizione** impartita a seguito della classificazione dello stato della falda captata, tramite applicazione del “Metodo ERA” in “*Repulsione*”: in caso di accertata criticità della falda da cui si effettua il prelievo d’acqua, il Servizio concedente potrà ridurre la quantità d’acqua concessa a tutela della falda captata e imporre monitoraggi periodici con spese a carico del concessionario;

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il legale rappresentante della ditta Ettore Antonioli Società Agricola Semplice – C.F. 00417460193 e P.I.V.A. 00822300331, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 08/02/2023**

**Firmato per accettazione, dal legale  
rappresentante della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**